

# BOLLETTINO UFFICIALE

n. 16  
DEL 17 APRILE 2013

16

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).

13\_16\_1\_DGR\_547\_1\_TESTO

## Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2013, n. 547 Direttiva 2009/147/CE, art. 9. LR 14/2007, capo III. Rilascio del provvedimento di deroga nei confronti della specie nutria (*Myo- castor coypus*) sul territorio regionale.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTE** la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del Consiglio, del 2 aprile 1979;

**VISTI** gli impegni formali assunti dallo Stato italiano mediante la sottoscrizione delle seguenti convenzioni

- Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, adottata a Bonn il 23 giugno 1979, che, all'articolo 3, comma 4, lettera c), richiede agli stati firmatari di porre in essere ogni sforzo per prevenire, ridurre o controllare i fattori che minacciano o che possono aumentare il livello di minaccia alle specie autoctone, attraverso misure che includono il blocco delle introduzioni, nonché il controllo o l'eliminazione delle specie esotiche;
- Convenzione sulla diversità biologica, adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, che, all'articolo 8, lettera h) impegna gli stati firmatari ad avviare misure per prevenire l'introduzione, controllare o eradicare le specie che minaccino gli ecosistemi, gli habitat o le specie autoctone;

**VISTA** la risoluzione n. 77 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna sull'eradicazione dei vertebrati terrestri alloctoni, che raccomanda agli stati firmatari di attivare azioni di prevenzione, monitoraggio e eradicazione delle specie alloctone invasive e l'attivazione di meccanismi di coordinamento e collaborazione transfrontaliera;

**VISTA** la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e in particolare l'articolo 19, comma 2, ai sensi del quale le Regioni per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia;

**VISTA** la Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

**VISTO** il capo III della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)), e in particolare:

- l'articolo 6, comma 4 bis, che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad adottare provvedimenti di deroga;
- l'articolo 11, comma 1, ai sensi del quale le disposizioni di tale capo si applicano anche per l'adozione delle deroghe ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale in materia ai fini della tutela delle specie di mammiferi selvatici;

**VISTE** le pubblicazioni del Ministero dell'ambiente - Istituto nazionale per la fauna selvatica "Mammiferi e uccelli esotici in Italia: analisi del fenomeno, impatto sulla biodiversità e linee guida gestionali" e "Linee guida per il controllo della nutria *Myocastor coypus*", in cui tale roditore è definito un'entità faunistica indesiderata sul territorio nazionale per motivi ecologici ed economici;

**ATTESO** che annualmente l'Amministrazione regionale ha rilasciato provvedimenti di deroga in relazione alla specie nutria su segnalazione da parte di Comuni, Consorzi di bonifica, Amministrazioni provinciali che da sempre esprimono preoccupazione circa la presenza e l'incremento della specie Nutria e relativamente ai danni potenziali e reali ad essa associati, in particolare lungo i corsi d'acqua naturali e artificiali della pianura friulana e nel bacino idrografico del fiume Isonzo;

**VISTA** la richiesta di parere inoltrata dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità al Comitato faunistico venatorio in data 11 dicembre 2012 in cui si è descritto il piano di controllo della popolazione della specie Nutria e sono precisate le condizioni di ammissibilità dell'attività di deroga;

**VISTO** il parere del Comitato faunistico regionale n. 19/2012, espresso nella seduta dell'11 dicembre 2012, favorevole al rilascio del provvedimento di deroga per la specie Nutria;

**VISTA** la richiesta di parere inoltrata dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità in data 25 gennaio 2013 all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) circa l'adozione di un piano di

controllo della popolazione della specie Nutria;

**VISTA** la nota n. 0009643 del 01.03.2013, assunta al protocollo regionale al n. 15690 del 05.03.2013, con la quale l'ISPRA, esaminata la documentazione prodotta, ha espresso parere favorevole all'attuazione del piano di controllo, subordinatamente al recepimento delle indicazioni operative indicate, di seguito riassunte:

- attivare un più esteso ricorso alla cattura in vivo di nutrie mediante gabbie-trappola in ragione del buon rapporto costi/benefici di tale tecnica, attivando percorsi di formazione per gli addetti alla gestione degli strumenti di cattura;
- ammettere l'utilizzo di armi ad aria compressa di potenza limitata (< 7,5 Joule) per la soppressione degli individui catturati al fine di estendere il novero degli operatori abilitati al controllo a persone prive del porto d'armi e della licenza di caccia;

**ATTESO** che le Province hanno trasmesso indicazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 14/2007 non coerenti con il parere reso dall'ISPRA;

**VISTO** il provvedimento di deroga redatto dal Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

**ATTESO** che all'interno del territorio delle riserve naturali interessate dal provvedimento, l'attività di deroga è ammessa unicamente per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e la sorveglianza degli organi gestori delle aree protette ai sensi dell'articolo 22 della legge 394/1991 e ritenuto un tanto assorbente delle previsioni dell'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale 14/2007;

**RITENUTA** l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 5 della legge regionale 14/2007;

**ATTESO** che il provvedimento è conforme al parere dell'ISPRA;

**RITENUTO** pertanto di adottare il provvedimento di deroga nell'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** altresì di approvare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 14/2007, il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, di cui all'allegato B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le indicazioni per la compilazione in esso riportate;

**RITENUTO** di individuare i responsabili dei servizi di vigilanza venatoria delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, o loro delegati, quali soggetti deputati alla verifica del rispetto delle condizioni di deroga indicate nel provvedimento allegato alla presente deliberazione all'esterno dei perimetri delle aree protette;

**RITENUTO** di affidare la vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni ai soggetti individuati dall'articolo 27 della legge 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale.

**VISTA** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

**VISTO** lo Statuto di autonomia;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore regionale alle risorse rurali, agroalimentari e forestali all'unanimità,

### DELIBERA

1. È adottato il provvedimento di deroga per il prelievo della specie Nutria (*Myocastor coypus*) per la protezione della flora e della fauna e la tutela della salute e sicurezza pubblica (art. 5, comma 1, lettere a) e d) LR 14/07), secondo il contenuto indicato nell'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvato il modulo per la registrazione delle operazioni giornaliere, di cui all'allegato B della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con le indicazioni per la compilazione in esso riportate.
3. I responsabili dei servizi di vigilanza venatoria delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, o loro delegati, sono individuati quali persone responsabili della verifica del rispetto delle condizioni di deroga all'esterno dei perimetri delle aree protette.
4. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di che trattasi è affidata ai soggetti di cui all'art. 27 della legge 157/1992, nonché al Corpo forestale regionale.
5. È disposta la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI  
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13\_16\_1\_DGR\_547\_2\_ALL1

**ALLEGATO A (art. 5, comma 1, LR 14/07)**  
**CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI DEROGA PER IL PRELIEVO DELLA SPECIE NUTRIA**  
**(MYCASTOR COYPUS)**

Specie	<i>Myocastor coypus</i> (Nutria)
Finalità	Protezione della flora e della fauna, tutela della salute e sicurezza pubblica (art. 5, comma 1, lettere a), e d), LR 14/07), tutela del suolo (art. 19 L. 157/92).
Numero di esemplari	Illimitato.
Attività autorizzata:	Prioritariamente cattura mediante trappole e successiva soppressione eutanasica; secondariamente abbattimento tramite sparo, anche con l'ausilio del faro nel corso delle ore notturne, con le limitazioni di seguito specificate.
Mezzi autorizzati	1) Trappole di cattura e successiva soppressione eutanasica mediante sparo o mediante l'uso di armi ad aria compressa, anche di potenza limitata (< 7,5 Joule); gli strumenti innescati dovranno essere verificati due volte al giorno, la mattina e la sera. 2) Abbattimento mediante fucili di cui all'art. 13 della L. 157/1992 e relativo munizionamento, anche nelle ore notturne con l'ausilio di fonti luminose, con le distinzioni precisate al punto "Ambito territoriale, temporale e limitazioni".
Soggetti autorizzati	Agenti di vigilanza venatoria (art. 27 L. 157/1992) dipendenti delle Amministrazioni provinciali, che potranno avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 19 della 157/92, comma 2, nonché delle persone abilitate ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14/07, con le distinzioni precisate al punto "Ambito territoriale, temporale e limitazioni".
Ambito territoriale, temporale e limitazioni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività in deroga è autorizzata unicamente al di fuori della Zona faunistica delle Alpi così come definita dalla LR 6/08 con l'esclusione del territorio assegnato alla Riserva di caccia di Gemona del Friuli dove sarà possibile intervenire solo mediante trappole di cattura.</li> <li>2. All'interno dei territori assegnati ai Distretti venatori n. 5, 8, 14, l'attività mediante sparo in acqua è ammessa solo nel corso delle ore diurne; è consentito comunque lo sparo a terra nel corso delle ore notturne esclusivamente al personale della vigilanza venatoria dipendente dell'Amministrazione provinciale. In ogni caso lo sparo nel corso delle ore notturne è ammesso solo se diretto ad esemplari fuori dall'acqua, (generalmente nel corso dell'attività di pascolamento o riposo) unicamente ove sia possibile l'identificazione inequivocabile della specie.</li> <li>3. All'interno delle aree Sic e Zps, nonché nelle aree di protezione, produzione e tutela della fauna (Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura e Zone di rifugio) l'attività mediante sparo è ammessa avvalendosi unicamente degli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dell'Amministrazione provinciale, solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre.</li> <li>4. All'interno delle riserve naturali regionali, l'attività mediante sparo non è consentita fatte salve situazioni specifiche in cui potranno essere autorizzati unicamente agenti di vigilanza venatoria dipendenti dell'Amministrazione provinciale, che operano in stretta collaborazione</li> </ol>

	<p>con gli enti gestori, solo nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre.</p> <p>5. Al di fuori del periodo 1° settembre al 31 dicembre saranno possibili interventi urgenti mediante sparo solo in presenza di imminenti potenziali rischi alla sicurezza pubblica in aree soggette a rischio idraulico (arginature, terrapieni, scarpate ecc.), anche nel corso delle ore notturne e nelle aree di cui al punto 3 e 4.</p> <p>6. Al di fuori della Zona faunistica delle Alpi così come definita dalla LR 6/08, unicamente lungo i corsi d'acqua artificiali, saranno possibili interventi mediante sparo anche nel corso delle ore notturne.</p> <p>7. All'interno del territorio delle riserve naturali regionali, l'attività è ammessa solo per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area protetta, mediante personale da esso dipendente o da esso autorizzato (art. 22 c. 6 L. 394/91).</p>
Durata del provvedimento	Dalla data di rilascio, fino al 31.12.2013.
Destinazione degli animali uccisi	A disposizione delle Province per lo smaltimento secondo la normativa vigente (art. 21 bis L.R. 24/96).
Condizioni di rischio	Alla luce delle limitazioni adottate e della qualifica degli operatori la possibilità di confusione della specie oggetto del controllo con la specie tutelata Lontra ( <i>Lutra lutra</i> ) è minima. Le trappole di cattura innescate, al fine di evitare danni a carico di specie <i>non target</i> , dovranno essere verificate due volte al giorno, la mattina e la sera.
Obiettivi dell'intervento	L'eradicazione della specie non appare realizzabile, più realisticamente l'intervento è volto al contenimento delle popolazioni di nutria al fine di prevenire i danni economici alle coltivazioni e alle arginature e per prevenire potenziali danni alle biocenosi autoctone. I dati relativi alle catture o agli abbattimenti saranno anche funzionali alla determinazione dell'areale distributivo della specie e alla stima della densità.
Monitoraggio dell'efficacia	Si procederà a monitorare l'andamento delle denunce di danneggiamento e l'entità dei danni accertati. L'efficacia degli interventi sarà valutata mediante l'indice di cattura (n. soggetti catturati/notte-trappola).
Forme di controllo	Compilazione di modulistica per la registrazione giornaliera delle operazioni, stretto coordinamento tra gli operatori incaricati delle attività.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13\_16\_1\_DGR\_547\_3\_ALL2

**ALLEGATO B (art. 8, comma 1, LR 14/07)****1. MODULO PER LA REGISTRAZIONE GIORNALIERA DEI PRELIEVI DI NUTRIA  
MEDIANTE TRAPPOLAGGIO**

1	N. modulo				
2	Data				
3	Operatori	1			
		2			
		3			
4	Località di cattura:				
5	Ora inizio controllo				
6	Ora fine controllo				
7	N. gabbie attivate controllate				
8	Soggetti catturati	Indeterminati	M	F	Peso (in kg):
9	Totali				-
10	Altre specie catturate	N.	specie:		
		N.	specie:		
		N.	specie:		
		N:	specie:		
Note:					

1. Numerare progressivamente i moduli.

8. La compilazione del campo peso è facoltativa.

FIRMA

**1.1 QUADRO RIASSUNTIVO SESSIONI**

A	Sessione (n. progressivo):	
B	Località:	
C	N. trappole attivate:	
D	Data inizio:	
E	Data fine:	
F	N. notti di attivazione:	
G	N. esemplari catturati:	
H	N. notti/trappola (CxF):	
I	Successo di cattura (G/H):	
Note:		

A	Sessione (n. progressivo):	
B	Località:	
C	N. trappole attivate:	
D	Data inizio:	
E	Data fine:	
F	N. notti di attivazione:	
G	N. esemplari catturati:	
H	N. notti/trappola (CxF):	
I	Successo di cattura (G/H):	
Note:		

A	Sessione (n. progressivo):	
B	Località:	
C	N. trappole attivate:	
D	Data inizio:	
E	Data fine:	
F	N. notti di attivazione:	
G	N. esemplari catturati:	
H	N. notti/trappola (CxF):	
I	Successo di cattura (G/H):	
Note:		

A	Sessione (n. progressivo):	
B	Località:	
C	N. trappole attivate:	
D	Data inizio:	
E	Data fine:	
F	N. notti di attivazione:	
G	N. esemplari catturati:	
H	N. notti/trappola (CxF):	
I	Successo di cattura (G/H):	
Note:		



**1.2 QUADRO RIASSUNTIVO TOTALE**

N. sessioni	
N. notti/trappola complessive:	
N. totale soggetti catturati :	
Successo di cattura:	
Note:	

FIRMA

**2. MODULO PER LA REGISTRAZIONE DEI PRELIEVI DI NUTRIA  
MEDIANTE SPARO**

1	N. modulo				
2	Data				
3	Operatori:	1			
		2			
		3			
4	Località				
5	Ora inizio				
6	Ora fine				
7	Soggetti abbattuti e recuperati	Indeterminati	M	F	Peso (in kg)
8	Sogg. abbattuti e non recuperati		-		
8	Totali				-
Note:					

1. Numerare progressivamente i moduli.

7. La determinazione del peso e del sesso sono facoltative.

FIRMA

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI  
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI